



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



C.A.P. 97010

P.I.-00177300886

Tel. 0932/970261 /970262

ORDINANZA SINDACALE n. 56 del 12/7/2017

IL SINDACO

CONSIDERATA la necessità di provvedere con criteri uniformi alla prevenzione degli incendi nelle campagne e nei boschi e di esplosioni nelle fabbriche o depositi di materie esplodenti ed infiammabili, in dipendenza di accensioni od esplosioni;

VISTI gli articoli 17, 57 e 59 del T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931 n. 733 e s.m.i;

VISTI gli articoli 71, 73 e 237 della Legge sui lavori pubblici 20/03/1865 n. 2248 allegato F;

VISTI gli articoli 449 e 650 del C.P.

VISTO l'articolo 33 della legge 27/12/1941 n. 1570

VISTE le disposizioni vigenti in materia

VISTO lo Statuto Comunale

AD INTEGRAZIONE DELLA ORDINANZA DI PREVENZIONE INCENDI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

ORDINA

A)- Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi lungo le strade e le trazzere pubbliche hanno l'obbligo di tenere le loro terre sgombre da covoni, erbe e foglie secche o di altro materiale combustibile fino a metri 20 dal ciglio stradale. Tale distanza dovrà essere raddoppiata lungo le strade dove sono in corso lavori di incatramatura. Gli inadempienti saranno considerati responsabili dei danni che dovessero verificarsi per inosservanza di tale disposizione e indipendentemente da ogni altra sanzione di legge, o risarcimento di danni, saranno denunciati ai sensi dell'art. 650 del vigente c.p.;

B)- Durante la stagione estiva che va dall'1/06 e fino al 31/10 di ogni anno è proibita l'accensione delle restoppie entro un raggio di mt. 100 dai boschi, da fabbricati, siepi, magazzini, depositi di granaglie, paglia o altro deposito di materiale combustibile ed infiammabile;

C)- Durante la stagione estiva ed autunnale, predetta, è proibito fumare nelle campagne e nei boschi fuori dagli spazi e dalle vie a fondo battuto qualora esenti da stoppie;

D)- Chiunque abbia acceso il fuoco nei tempi e nei modi consentiti come sopra dovrà preventivamente stabilire speciali mezzi di arresto delle fiamme seguendo le prescrizioni dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste ed assistendovi personalmente e con il numero di persone occorrenti fino a quando il fuoco non sia completamente spento;

E)- Le persone adibite ai lavori agricoli ed alla custodia degli armenti, potranno accendere il

fuoco per uso personale, nei luoghi e alla distanza consentita sempre che provvedano a proteggere il focolare dal vento con sassi e terra, allo scopo di impedire il lancio di scintille e dovranno poi assicurarsi bene dello spegnimento finale del fuoco residuo;

F)- Chiunque abbia notizie di un incendio nelle campagne o nei boschi o nelle adiacenze di depositi di materiali esplosivi/e/o infiammabili, ha l'obbligo di darne immediato avviso al Sindaco o al Comando dell'Arma dei Carabinieri o al Comando Forestale più vicino o ai Vigili del Fuoco del distaccamento più prossimo od alla Caserma Centrale e di far conoscere le persone che si trovino nelle immediate adiacenze, alle operazioni di spegnimento. Eguale obbligo incombe ai Comandi suddetti per le segnalazioni reciproche;

G)- Ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione d'incendio nelle campagne, nei boschi o nelle località suddette;

H)- Salvo i casi previsti dal Codice Penale le infrazioni alla presente ordinanza, saranno punite a termini dell'art. 17 della legge di P.S. I Vigili Urbani, gli Agenti della forza pubblica e quelli del Corpo Forestale ed i Vigili del Fuoco, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

I)- La presente Ordinanza ha carattere di permanenza e resterà pubblicata nelle forme di Legge fino alla eventuale revoca.

Il Sindaco
Dott. Salvatore Pagano

